Informazioni sulla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione e controllo.

Il giorno 25/10/2022 si terranno le elezioni per la nomina dei componenti degli organi del fondo. Come previsto dalle norme statutarie, i delegati convocati in assemblea eleggono i rappresentanti dei soci lavoratori, dell'organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) e di controllo (Collegio Sindacale) del fondo.

Specificatamente per il Fondo Pensione, i candidati a svolgere tale funzione, devono essere in possesso di appositi requisiti dettati dalle norme di legge. In particolare sono richiesti dei requisiti di professionalità e di onorabilità, come indicato dal **D.M. 108/2020**.

✓ Requisiti di "Professionalità"

Per svolgere la carica <u>di legale rappresentante, componente dell'organo di amministrazione, nonché per le altre cariche previste dalla normativa vigente</u>, è necessario avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso lo svolgimento di:

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività propria del fondo pensione; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d).
- 1 "attività di carattere direttivo". All'interno dei settori del credito e assicurazioni, tali funzioni sono riconducibili alla figura di Dirigente o Funzionario. Per quanto concerne la figura del funzionario è necessario valutare se la funzione svolta sia caratterizzata dalla attribuzione di direzione di uffici, dal conferimento della firma sociale, riferita ad atti di rilevanza esterna e di contenuto significativo o di un adeguato livello di autonomia decisionale e di discrezionalità nell'individuazione ed attuazione degli obiettivi d'impresa.

- 2 "attività professionali" Sono da ricondurre le figure per le quali sia prevista per l'esercizio dell'attività professionale, l'iscrizione in apposito albo. (Es. commercialista, consulente del lavoro, attuario, promotore finanziario, ecc.)
- **3** "enti previdenziali". Rientrano in questa casistica anche le funzioni svolte precedentemente presso forme pensionistiche complementari.

Altresì per svolgere la carica di **componente dell'organo di controllo (sindaco)**, il requisito prioritario per la candidatura è l'iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si fa presente che almeno un componente del collegio deve avere svolto l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

✓ Requisiti di onorabilità e incompatibilità

Le cariche di legale rappresentante, componente dell'organo di amministrazione e controllo del fondo pensione devono rispettare determinati criteri e requisiti ovvero non possono essere ricoperte da coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:
- 1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;
- 2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- 3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sono cause di ineleggibilità:

- 1. le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;
- 2. lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187- quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Sono situazioni impeditive:

le posizioni non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

A. hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

- B. hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;
- C. hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- D. sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
- E. sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;
- F. sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.

✓ Notizie interne al Fondo Pensione FONDSARA

L'organo di amministrazione del Fondo Pensione è formato da 10 componenti, 5 nominati dai soci azienda e 5 eletti dai soci lavoratori. Almeno la metà dei componenti dovrà avere uno dei requisiti previsti dalla lettera a) alla f) ovvero 3 su 5.

L'organo di controllo del Fondo Pensione è formato da 4 componenti effettivi e due supplenti. 2 effettivi + 1 supplente nominati dai soci azienda e 2 effettivi + 1 supplente eletti dai soci lavoratori.

✓ Notizie interne al Fondo Assistenza FAISARA

L'organo di amministrazione del Fondo Assistenza è formato da 10 componenti, 5 nominati dai soci azienda e 5 dai soci lavoratori.

L'organo di controllo del Fondo Assistenza è formato da 3 componenti e due supplenti, 1 effettivo + 1 supplente nominati dai soci azienda e 2 effettivi + 1 supplente eletti dai soci lavoratori.

Esercitando anche il controllo contabile, devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Collegio dei Probiviri del fondo assistenza è formato da 3 componenti, uno nominato dall'azienda, uno dall'assemblea dei delegati ed uno di comune accordo tra i due.

✓ Presentazione delle candidature

Le candidature dovranno pervenire presso la Funzione Gestione Fondi c/o SARA Assicurazioni s.p.a. – Via Po, 20 Roma, entro e non oltre il **30/09/2022**, utilizzando la scheda allegata.

Le candidature possono essere trasmesse via mail a <u>funzione.gestionefondi@sara.it</u> , oppure presentate personalmente presso l'ufficio Gestione Fondi di Sara Assicurazioni.